

Bruxelles, 7 settembre 2026
(OR. en)

12633/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0249 (NLE)**

TRANS 531

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 448 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 448 final.

All.: COM(2026) 448 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2026
COM(2026) 448 final

2026/0249 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE riguardo alle modifiche degli allegati dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027, in riferimento alla prevista scadenza del termine di differimento durante il quale le parti contraenti membri del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato amministrativo dell'ADN possono opporsi alle modifiche proposte per l'edizione 2027.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I suddetti allegati e regolamenti, comunemente noti come gli allegati dell'ADR e i regolamenti allegati all'ADN, disciplinano il trasporto internazionale di merci pericolose rispettivamente su strada e per vie navigabili interne tra i membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che sono anche parti contraenti dell'ADR e dell'ADN.

Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune europea dei trasporti, che garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN. L'adeguamento di tali accordi al progresso tecnico e scientifico è pertanto essenziale per lo sviluppo del settore dei trasporti e dei settori industriali associati. Le modifiche sono intese ad allineare l'ADR e l'ADN ai regolamenti tipo dell'ONU inserendovi nuove definizioni, criteri di classificazione e numeri ONU, prescrizioni in materia di imballaggio/etichettatura, e aggiornando le norme e le disposizioni tecniche applicabili nonché apportando correzioni redazionali.

Le disposizioni internazionali relative al trasporto di merci pericolose sono state stabilite in seno a varie organizzazioni internazionali quali l'UNECE, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e numerosi organismi specializzati delle Nazioni Unite. Poiché le norme devono essere compatibili tra loro, è stato sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione tra le organizzazioni attive in questo ambito. Le disposizioni sono adattate per periodi di 2 anni.

2.1. L'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

L'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) disciplina il trasporto internazionale di merci pericolose su strada tra gli Stati membri dell'UNECE e gli altri Stati che applicano l'ADR (parti contraenti dell'ADR). L'ADR è entrato in vigore il 29 gennaio 1968.

L'UE non è parte dell'ADR, ma tutti i suoi Stati membri ne sono parti contraenti.

2.2. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) disciplina il trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne tra gli Stati membri dell'UNECE che applicano l'ADN (parti contraenti dell'ADN). L'ADN è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.

L'UE non è parte dell'ADN, ma 13 Stati membri ne sono parti contraenti.

2.3. Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e il comitato amministrativo dell'ADN

Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), il comitato amministrativo dell'ADN e il comitato di sicurezza ADN (WP.15/AC.2) sono gli organi istituiti dall'UNECE al fine di prendere decisioni in merito alle modifiche dell'ADR e dell'ADN. Sono composti dai rappresentanti degli Stati membri dell'UNECE che applicano l'ADR e l'ADN. Ciascuna parte contraente dell'ADR e dell'ADN dispone di un voto.

A norma del capo VII – "Voting" (Votazioni) del mandato e del regolamento interno del WP.15, solo i partecipanti a pieno diritto dispongono di un voto in seno al WP.15 e le decisioni di tale organo sono adottate principalmente per consenso. Il WP.15 vota per alzata di mano.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 7, dell'ADN ciascuna parte contraente rappresentata alla sessione del comitato amministrativo dell'ADN dispone di un voto.

Le modifiche approvate durante il biennio 2024-2026 comprendono un'ampia serie di adattamenti al progresso tecnico e scientifico.

Per l'ADR, il WP.15 ha adottato una decisione relativa a tali proposte di modifica in occasione di ciascuna delle sessioni di cui al successivo punto 2.4. Per l'ADN, il comitato amministrativo ha adottato decisioni sulle modifiche in occasione della 35^a sessione a Ginevra, il 30 gennaio 2026.

In conformità all'articolo 14 dell'ADR, una volta decise dal WP.15, le eventuali proposte di modifica degli allegati dell'ADR si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le divulga, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione alla modifica proposta.

In conformità all'articolo 20 dell'ADN, una volta adottata la decisione in seno al comitato amministrativo dell'ADN, le modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le divulga, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione alla modifica proposta.

Le modifiche adottate dal WP.15 sono state trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della notifica alle parti contraenti dell'ADR in data 1° luglio 2026 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 dell'ADR, e sono disponibili online¹.

¹ [CN.252.2026-Eng.pdf](#).

Le modifiche adottate dal comitato amministrativo dell'ADN sono state comunicate dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'ADN in data 1° luglio 2026 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 dell'ADN, e sono disponibili online².

Fino al 30 settembre 2026 sia per l'ADR sia per l'ADN, il Segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua veste di depositario, può ricevere opposizioni alle modifiche adottate nelle sessioni di cui sopra.

2.4. Gli atti previsti del WP.15 e del comitato amministrativo dell'ADN

La finalità degli atti previsti è garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne aggiornando alcune disposizioni. Tali disposizioni includono, tra l'altro, l'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto, le istruzioni di imballaggio, l'elenco delle norme applicabili e altri requisiti tecnici applicabili a vari mezzi di contenimento.

Va osservato che varie organizzazioni internazionali hanno stabilito disposizioni internazionali sul trasporto di merci pericolose. Tra queste figurano la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e diversi organismi specializzati delle Nazioni Unite, quali il sottocomitato di esperti per il trasporto di merci pericolose in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Poiché le norme devono essere compatibili, le organizzazioni coinvolte hanno sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione. Le disposizioni sono adattate per periodi di 2 anni.

Nel corso della preparazione di dette modifiche è stata consultata un'ampia gamma di esperti del settore pubblico e privato. Durante la preparazione delle modifiche si sono svolte le seguenti riunioni tecniche:

- sottocomitato di esperti per il trasporto di merci pericolose in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC):
 - (1) 64^a sessione tenutasi a Ginevra dal 24 giugno al 3 luglio 2024;
 - (2) 65^a sessione tenutasi a Ginevra dal 25 novembre al 3 dicembre 2024;
 - (3) 66^a sessione tenutasi a Ginevra dal 30 giugno al 4 luglio 2025;
 - (4) 67^a sessione tenutasi a Ginevra dal 24 novembre al 3 dicembre 2025;
- riunione congiunta UNECE del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose:
 - (5) sessione autunnale del 2024 tenutasi a Ginevra dal 10 al 13 settembre 2024;
 - (6) sessione primaverile del 2025 tenutasi a Berna dal 24 al 28 marzo 2025;
 - (7) sessione autunnale del 2025 tenutasi a Ginevra dal 17 al 25 settembre 2025;
 - (8) sessione primaverile del 2026 tenutasi a Berna dal 24 al 27 marzo 2026;
- WP.15 dell'UNECE (ADR), in occasione delle seguenti sessioni:
 - (9) 116^a sessione tenutasi a Ginevra dal 5 all'8 novembre 2024;

² [CN.254.2026-Eng.pdf](#).

- (10) 117^a sessione tenutasi a Ginevra dal 6 all'8 maggio 2025;
- (11) 118^a sessione tenutasi a Ginevra dal 4 al 6 novembre 2025;
- (12) 119^a sessione tenutasi a Ginevra dal 5 all'8 maggio 2026;
- WP.15/AC.2 dell'UNECE (ADN), in occasione delle seguenti sessioni:
- (13) 44^a sessione tenutasi a Ginevra dal 26 al 30 agosto 2024;
- (14) 45^a sessione tenutasi a Ginevra dal 27 al 31 gennaio 2025;
- (15) 46^a sessione tenutasi a Ginevra dal 25 al 29 agosto 2025;
- (16) 47^a sessione tenutasi a Ginevra dal 26 al 30 gennaio 2026;

e comitato amministrativo dell'ADN in occasione della 35^a sessione tenutasi a Ginevra il 30 gennaio 2026.

Nel corso di tali riunioni gli esperti dei suddetti comitati hanno analizzato ed elaborato le singole proposte di modifica. Nella maggior parte dei casi le misure raccomandate sono state approvate all'unanimità. Per alcune proposte, le raccomandazioni sono state sostenute dalla maggioranza degli esperti.

A meno che le proposte di modifica degli allegati dell'ADR, notificate dal Segretario generale delle Nazioni Unite, non siano ritenute respinte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, entro tre mesi dalla data della notifica, vale a dire il 1° ottobre 2026, le modifiche in questione entreranno in vigore il 1° gennaio 2027 e vincoleranno le parti.

A meno che le proposte di modifica dei regolamenti allegati all'ADN non siano ritenute respinte a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, entro tre mesi dalla data della notifica, vale a dire il 1° ottobre 2026, le modifiche in questione entreranno in vigore il 1° gennaio 2027 e vincoleranno le parti.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo a tali modifiche apportate all'ADR e all'ADN, poiché esse saranno vincolanti nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³. Tale direttiva stabilisce prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne che, a norma dell'articolo 1, si applicano all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR, al RID e all'ADN. L'articolo 4 della direttiva dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID e dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati. Inoltre, a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, capo I.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID o all'ADN.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'UE ha quindi acquisito la competenza esclusiva nei settori contemplati dagli accordi internazionali ADR e ADN. Poiché la direttiva 2008/68/CE integra esplicitamente gli allegati dell'ADR e i regolamenti allegati all'ADN nel

³ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

diritto dell'UE per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose, qualsiasi modifica apportata a livello internazionale a tali accordi modifica direttamente la legislazione dell'UE.

L'UE non è parte contraente dell'ADR, né dell'ADN. Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome negli organismi istituiti dall'uno o dall'altro accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti dell'uno o dell'altro accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse⁴.

Attualmente le parti contraenti dell'ADR sono 55, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE. Le parti contraenti dell'ADN sono 18, tra cui 13 Stati membri dell'UE.

Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere approvate.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

Il WP.15 è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

Il comitato amministrativo dell'ADN è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

Gli atti proposti del WP.15 e del comitato amministrativo dell'ADN costituiscono atti aventi effetti giuridici a norma dell'ADN e dell'ADR. Conformemente alle suddette condizioni, gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14 dell'ADR e dell'articolo 20 dell'ADN, e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'UE, in particolare la direttiva 2008/68/CE. Ciò in quanto l'articolo 1 della direttiva 2008/68/CE rende obbligatoria l'applicazione di tali norme al trasporto di merci pericolose effettuato su strada o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi e l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che "[i]l trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati". Le suddette modifiche avranno inoltre un'incidenza sull'applicazione della direttiva 2008/68/CE alla luce del suo articolo 8. A norma di detta disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, capo I.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di "tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, (...) e all'ADN".

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale degli accordi.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 52.

4.2. Base giuridica sostanziale

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio deve quindi essere costituita dall'articolo 91, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Per motivi di trasparenza e adeguato riferimento, le decisioni del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato di sicurezza ADN sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della loro entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.
- (2) A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche degli allegati dell'ADR. Ciò significa che il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) istituito dall'UNECE può adottare modifiche degli allegati dell'ADR. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato di sicurezza e il comitato amministrativo istituiti dall'UNECE possono adottare modifiche dei regolamenti allegati all'ADN.
- (3) Le modifiche adottate durante il biennio 2024-2026 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN in merito al trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e alle parti contraenti dell'ADN in data 1° luglio 2026. A meno che le proposte di modifica degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN non siano ritenute respinte entro tre mesi dalla data della notifica, vale a dire il 1° ottobre 2026, le modifiche in questione entreranno in vigore il 1° gennaio 2027 e vincoleranno le parti.
- (4) Le modifiche degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, se adottate, produrranno effetti giuridici e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto delle norme dell'Unione.
- (5) È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare in relazione alle modifiche degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN.
- (6) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, dagli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione approva i progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR, di cui alla notifica ONU C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14, in sede di gruppo di lavoro dell'UNECE sul trasporto di merci pericolose – WP.15, e i progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN, di cui alla notifica ONU C.N.254.2026.TREATIES-XI.D.6, in sede di comitato amministrativo dell'ADN.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell'ADR e dell'ADN esprimono congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Le decisioni del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato di sicurezza ADN sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*